



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalci5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalci5.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N. 572

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblica, in allegato, le Circolari della L.N.D.:

- Circolare N. 49 del 31.01.2024 inerente il nuovo regolamento del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (all. 1);
- Circolare N. 50 del 31.01.2024 inerente il lavoro sportivo ex art. 28 D. Lgs. N. 26/2021 – Differimento termine iscrizione nel LUL – Circolare n. 1-2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – (all.2).

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Publicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 05/02/2024.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini



Roma, 31 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 49

Oggetto: Nuovo regolamento del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 12-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N.12 – 2024

Oggetto: Nuovo Regolamento del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche –

Il 29 gennaio 2024 è stato pubblicato sulla piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche - RNASD – il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del RNASD, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Il RNASD è stato istituito dal D. Lgs. n. 39/2021, presso il Dipartimento per lo Sport che si avvale, per la gestione del Registro, della Società Sport e Salute S.p.A., la quale opera secondo le indicazioni impartite dal Dipartimento per lo Sport e gestisce il Registro con modalità telematiche mediante l'utilizzo di un'apposita piattaforma che permette il più ampio accesso alle informazioni e ai dati che devono essere inseriti ai sensi della vigente normativa.

Nel Registro sono iscritte tutte le Società Sportive Dilettantistiche – SSD – e le Associazioni Sportive Dilettantistiche – ASD – che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale – FSN – di una Disciplina Sportiva Associata – DSA – o di un Ente di Promozione Sportiva – EPS – riconosciuti dal CONI. Sono iscritte in una sezione speciale le SSD e le ASD riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico – CIP -.

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni Sportive per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

Tra le principali novità del nuovo Regolamento, trova collocazione la definizione della procedura speciale e semplificata per l'acquisto della personalità giuridica per la ASD con patrimonio non inferiore a 10 mila euro; inoltre, è prevista una diversa procedura a seconda che la ASD sia già iscritta al Registro ovvero intenda ottenere la personalità giuridica al momento dell'iscrizione nel Registro.

Sul sito del Dipartimento per lo Sport è, poi, pubblicato il Modulo per richiedere l'iscrizione.

Il Registro si articola in due Sezioni:

- a. "Sezione Pubblica", contenente i dati degli Enti Sportivi Dilettantistici iscritti al Registro. I dati aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione o direttamente dal Dipartimento per lo Sport, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al sito *web registro.sportesalute.eu*;
- b. "Sezione Riservata", contenente ulteriori dati relativi agli Enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e agli Enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di *username* e *password*.

L'iscrizione, come previsto dall'art. 5 del Regolamento, è riservata agli Enti che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal D. Lgs. n. 36/2021, primo tra tutti l'assenza del fine di lucro e l'adozione delle norme statutarie conformi alla normativa in materia.

La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell'Ente sportivo dilettantistico per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione allegando la prevista documentazione attestante, tra l'altro, la ragione sociale, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA, l'atto costitutivo e lo statuto recante prova della registrazione all'Agenzia delle Entrate e i dati dei tesserati.

L'Organismo di affiliazione, una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell'Ente sportivo dilettantistico, provvede tempestivamente all'inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica, al Dipartimento per lo Sport.

Qualora il Dipartimento rilevi che le verifiche sono tutte positive, procede all'iscrizione nel RNASD dell'Ente richiedente.

L'art. 8 del nuovo Regolamento stabilisce che sono nulle le iscrizioni al Registro di Enti che abbiano indicato un codice fiscale oppure un numero di partita IVA errato o che non siano in possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 5 del Regolamento. Nel caso in cui le irregolarità non vengano sanate entro sette giorni dalla richiesta del Dipartimento, quest'ultimo annulla l'iscrizione e dichiara la cancellazione dell'Ente dal Registro con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso, contro il quale il legale rappresentante dell'Ente può presentare istanza di annullamento o revisione in autotutela al medesimo Dipartimento, via PEC, all'indirizzo ufficiospport@pec.governo.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito del Dipartimento.

L'art. 11 del Regolamento è dedicato al riconoscimento della personalità giuridica con istanza che può essere presentata con la domanda di iscrizione al Registro, allegando il rendiconto economico o il bilancio di esercizio regolarmente approvato dall'Assemblea, nonché i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie e i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli Organi statutari e la sede legale. Inoltre, la ASD deve possedere la disponibilità, quale patrimonio per il conseguimento della personalità giuridica, di una somma liquida e disponibile non inferiore a 10 mila euro.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.

Il Notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto della ASD che intende presentare istanza di iscrizione al Registro dotandosi di personalità giuridica, verificata la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento della personalità giuridica deve trasmettere la documentazione in oggetto (atto costitutivo e statuto) agli Organismi sportivi affilianti e depositare la documentazione stessa, entro 20 giorni, presso il Registro in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Se trattasi di ASD già iscritta nel RNASD, il Notaio, verificata la documentazione e la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della personalità giuridica, richiede direttamente al Registro l'inserimento della ASD tra quelle dotate di personalità giuridica, in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Con riguardo alle ASD con personalità giuridica già iscritte nel Registro ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2021, in caso di successive modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, il Notaio rogante dovrà provvedere al deposito presso il Registro nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'atto modificativo.

Nel caso in cui il Notaio non ritenga sussistenti le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica, gli amministratori della ASD o, in mancanza, ciascun associato, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Notaio possono richiedere all'Ufficio del Registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro. Se, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'Ufficio del Registro non comunica il motivato diniego ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Per le ASD già in possesso della personalità giuridica al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione al RNASD, sarà cura del Dipartimento per lo Sport comunicare l'avvenuta iscrizione al Registro, nonché l'eventuale successiva cancellazione entro 15 giorni, a mezzo PEC, alla Prefettura, o alla Regione o Provincia Autonoma competente.

Per gli Enti già in possesso della personalità giuridica conseguita attraverso l'iscrizione al RUNTS (Registro Terzo Settore), la cancellazione da tale Registro determina la cancellazione d'ufficio

dal Registro dell'Ente quale persona giuridica, e l'Ufficio del RUNT comunica all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi Enti iscritti in entrambi i Registri.

In calce al Provvedimento sono riportati, tra l'altro, i codici attività/discipline sportive riconosciute dal CONI e/o dal CIP e/o dal Dipartimento per lo Sport.

Relativamente alla disciplina del Calcio i codici sono i seguenti:

- AS001 – Calcio a 11;
- AS002 – Calcio a 5
- AS003 – Calcio a 7
- AS004 - Calcio a 8
- AS005 – Beach Soccer
- As501 – Calcio per disabilità intellettiva e relazionale
- AS503 – Calcio paralimpico e sperimentale
- AS504 – Calcio a 5 per ciechi
- AS505 – Calcio per ipovedenti
- AS506 – Calcio a 11 per sordi
- AS507 – Calcio a 5 per sordi



Roma, 31 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 50

Oggetto: Lavoro sportivo ex art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 – Differimento termine iscrizione nel LUL- Circolare n. 1-2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 13-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 13 – 2024

**Oggetto: Lavoro sportivo ex art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 – Differimento termine iscrizione nel LUL-
Circolare n. 1-2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro –**

Con la Circolare n. 1-2024 del 30 gennaio 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto il rinvio del termine per l’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro – LUL – dei collaboratori sportivi coordinati e continuativi.

Come è noto, l’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2021, ha disposto che l’obbligo di tenuta del LUL può essere adempiuto in via telematica all’interno dell’apposita sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche – RASD -, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento. Per l’anno 2023, il termine è scaduto il 30 gennaio 2024.

Per consentire l’adempimento, il successivo comma 5 del citato art. 28 ha previsto l’adozione di apposito DPCM, ancora in via di emanazione.

L’assenza del DPCM, relativamente al predetto termine del 30 gennaio 2024, non consente, ha affermato l’Ispettorato, di individuare con chiarezza le modalità di tenuta e scritturazione dei *cococo* all’interno del LUL, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni di legge.

Ne deriva che il termine di iscrizione sul LUL, indicato in trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, e cioè entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni coordinate e continuative intrattenute nel 2023, non può evidentemente trovare applicazione, atteso che lo stesso termine presupponeva l’emanazione del DPCM entro il 31 dicembre 2023.

Pertanto, ha concluso la Circolare dell’Ispettorato, “nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, si rinvia alla disciplina che sarà dettata dal Decreto previsto dall’art. 28, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2021, anche ai fini della individuazione dei termini che, in sede di prima applicazione, dovranno essere rispettati ai fini delle registrazioni sul LUL”.